



Ordinanza municipale

Concernente le condizioni e le modalità di concessione degli incentivi comunali per il finanziamento di provvedimenti volti a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili ed a decongestionare il traffico sul territorio utilizzando il Fondo per le Energie Rinnovabili (FER). (in breve Ordinanza incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile)

Risoluzione n. 2393 del 29 marzo 2021

Richiamati:

- La Legge organica comunale del 10 marzo 1987, in particolare gli art. 186 e segg.;
- Il Regolamento di applicazione della Legge organica comunale, in particolare gli art. 44;
- Il Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile.

emana la seguente ordinanza:

Capitolo 1 Disposizioni generali e competenze

Obiettivo

Art. 1

La presente ordinanza definisce le condizioni e le modalità di concessione degli incentivi comunali per il finanziamento di provvedimenti volti a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili nonché a decongestionare il traffico sul territorio.

Campi di applicazione

Art. 2

Nel limite della disponibilità del credito annuale attribuito specificamente a questo scopo, il Comune di Stabio può riconoscere un sostegno finanziario per l'attuazione di misure nei seguenti ambiti:

- a. certificazioni e analisi energetiche su edifici;
- b. interventi di risanamento energetico su edifici esistenti;
- c. nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico certificati come particolarmente performanti dal punto di vista energetico e climatico;

- d. sostituzione di un impianto di riscaldamento a olio combustibile, a gas o elettrico diretto;
- e. batterie di accumulo abbinata a impianti fotovoltaici;
- f. installazione di impianti solari termici;
- g. elettrodomestici ad altissima efficienza energetica;
- h. analisi energetiche in ambito industriale e commerciale;
- i. misure, attività e progetti innovativi in ambito energetico e climatico;
- j. soluzioni per una mobilità efficiente e sostenibile;
- k. altri interventi virtuosi in ambito energetico e climatico.

Autorità competenti Art. 3

¹ L'applicazione della presente ordinanza compete al Municipio, che può delegare all'Ufficio energia e/o Ufficio ambiente.

² Nell'ambito dell'applicazione della presente ordinanza, le autorità competenti possono avvalersi di enti e specialisti esterni.

³ Contro le decisioni dell'Ufficio energia e dell'Ufficio ambiente è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

⁴ Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Capitolo 2 Beneficiari, condizioni e importi degli incentivi

Beneficiari Art. 4

¹ Gli incentivi a favore dell'efficienza energetica, dell'impiego di energie rinnovabili e della mobilità sostenibile sono destinati a coloro che hanno realizzato una delle azioni sul territorio giurisdizionale del Comune di Stabio di cui all'art. 2 e in conformità alle condizioni previste dallo specifico Regolamento e dalla presente Ordinanza.

² Il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (tasse, tributi pubblici, multe, ecc.)

Certificazioni e analisi energetiche su edifici Art. 5

¹ L'importo concesso ammonta al:

- a. 50% del costo dell'analisi CECE[®] al netto del incentivo cantonale, ritenuto un importo massimo di CHF 300.-
- b. 50% del costo dell'analisi CECE[®]-Plus al netto dell'incentivo cantonale, ritenuto un importo massimo per:

- Edifici mono- e bifamigliari: CHF 1'000.-
 - Edifici plurifamiliari: CHF 2'000.-
 - Altre categorie di edifici: CHF 3'000.-
- c. 50% del costo dell'analisi CECE[®] per edifici nuovi, ritenuto un importo massimo per:
- Edifici mono- e bifamigliari: CHF 1'000.-
 - Edifici plurifamiliari: CHF 2'000.-
 - Altre categorie di edifici: CHF 3'000.-

² Possono beneficiare dell'incentivo coloro che fanno eseguire un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici CECE[®], CECE[®]-Plus, CECE[®] per nuovi edifici da un esperto accreditato (www.cece.ch), per edifici esistenti realizzati prima del 2000 localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

³ Per il versamento del contributo comunale occorre presentare una copia del certificato CECE[®], CECE[®]-Plus o CECE[®] per edifici nuovi, la documentazione che comprovi l'avvenuto pagamento dell'onorario dell'esperto e una copia della decisione e la certificazione dell'avvenuto versamento del contributo cantonale dall'autorità cantonale competente.

Risanamento energetico degli edifici

Art. 6

¹ L'importo concesso ammonta al 50% del finanziamento cantonale erogato dal decreto esecutivo ritenuto un importo massimo di CHF 10'000.-.

² Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone nell'ambito del Risanamento energetico degli edifici - Risanamento Base ed eventualmente degli Edifici certificati.

³ Per il versamento del contributo comunale occorre presentare una copia della decisione e la certificazione dell'avvenuto versamento del contributo dall'autorità cantonale competente per il risanamento di edifici e la documentazione che comprovi l'avvenuto pagamento degli artigiani.

Nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico certificati

Art. 7

¹ L'importo concesso ammonta al 50% del finanziamento cantonale erogato dal decreto esecutivo ritenuto un importo massimo di CHF 10'000.-.

² Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi edifici Minergie[®]-A o Minergie[®]-P localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone nell'ambito della costruzione di nuovi edifici ad alto standard

energetico.

³ Per il versamento del contributo comunale occorre presentare una copia della decisione e la certificazione dell'avvenuto versamento dall'autorità cantonale competente del contributo cantonale per nuovi edifici e la documentazione che comprovi l'avvenuto pagamento degli artigiani.

Sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio combustibile, a gas o elettrico diretto

Art. 8

¹ L'importo concesso ammonta al:

- a. 50% del finanziamento cantonale erogato dal decreto esecutivo ritenuto un importo massimo di CHF 10'000.- per quanto riguarda la sostituzione con un impianto a pompa di calore.
- b. a CHF 2'000.- una tantum + CHF 100.- /kW_{th} (ogni kW termico installato) ritenuto un importo massimo di CHF 10'000.- per quanto riguarda la sostituzione con un impianto a pellet a carica automatica che sfrutta combustibile di provenienza indigena.

² Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune e che non si trovi in località servite da teleriscaldamento.

³ Per il versamento del contributo comunale occorre presentare una copia della decisione e la certificazione dell'avvenuto versamento del contributo cantonale dall'autorità cantonale competente per la conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili e la documentazione che comprovi l'avvenuto pagamento degli artigiani.

Batterie di accumulo abbinata ad impianti fotovoltaici

Art. 9

¹ L'importo concesso ammonta a CHF 400.- una tantum + CHF 50.- / kWh (ogni kW ora) di capacità utile installata, ritenuto un importo massimo di CHF 2'000.- per impianto.

² Possono beneficiare dell'incentivo, una volta ogni 5 anni, coloro che installano batterie di accumulo abbinata a impianti solari fotovoltaici allacciati alla rete per aumentare l'autoconsumo, su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

³ Per il versamento del contributo comunale occorre presentare la conferma del collaudo finale avvenuto da parte dell'Ufficio tecnico comunale e la documentazione che comprovi l'avvenuto pagamento degli artigiani.

Installazione impianti solari termici

Art. 10

¹ L'importo concesso ammonta al 40% del finanziamento cantonale

erogato dal decreto esecutivo ritenuto un importo massimo di CHF 4'000.- per impianto.

² Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari termici su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone nell'ambito di impianti solari termici.

³ Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.

⁴ Per il versamento del contributo comunale occorre presentare una copia della decisione e la certificazione dell'avvenuto versamento del contributo cantonale dall'autorità cantonale competente per impianti solari termici e la documentazione che comprovi l'avvenuto pagamento degli artigiani.

Apparecchi ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica

Art. 11

¹ L'importo concesso ammonta al 20% del costo dell'apparecchio elettronico o elettrodomestico, ritenuto un importo massimo annuale di CHF 500.- per economia domestica.

² Categorie di apparecchi elettronici e elettrodomestici oggetto del contributo (elenco esaustivo) una volta ogni 15 anni:

- frigoriferi;
- lavatrici;
- asciugatrici;
- lavastoviglie.

² Possono beneficiare dell'incentivo le economie domestiche che risultano essere domiciliate nel Comune e che acquistano apparecchi ed elettrodomestici presso un rivenditore con sede in Svizzera.

² L'incentivo è concesso unicamente per apparecchi ed elettrodomestici dispongono dell'etichetta energia ufficiale e classificati nella classe energetica più efficiente della propria categoria.

³ Per il versamento del contributo comunale occorre presentare una la documentazione che comprovi l'avvenuto pagamento degli rivenditori e l'etichetta energia dell'apparecchio elettrodomestico o elettronico.

Processi industriali, commercio e servizi

Art. 12

¹ L'importo concesso ammonta a:

- a. Analisi energetica: 10% del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo di CHF 1'000.- per analisi.
- b. Attuazione misure: un minimo di 25% dei costi vivi per l'implementazione della misura ritenuto un massimo di CHF 5'000.-.

² Possono beneficiare dell'incentivo aziende e gli enti che operano

sul territorio del Comune che realizzano studi di analisi energetica ufficializzati con la sottoscrizione di accordi vincolanti al rispetto delle misure contenute nel piano dei provvedimenti e a sostegno dell'attuazione delle misure contemplate nell'analisi stessa.

³ Per il versamento del contributo comunale occorre presentare una copia della decisione e la certificazione dell'avvenuto versamento dall'autorità cantonale competente per l'analisi processi industriali, commercio e servizi e la documentazione che comprovi l'avvenuto pagamento degli artigiani.

Trasporto pubblico Art. 13

¹ L'importo concesso ammonta è pari:

- a. alla differenza tra il costo dell'abbonamento della Comunità Tariffale Arcobaleno acquistato e al costo dell'abbonamento della Comunità Tariffale Arcobaleno comprendente una zona in meno;
- b. al 25% del costo del titolo di trasporto FFS di 2^a classe, fino a un massimo di CHF 250.- annuali.

Per gli abbonamenti di 1^a classe l'incentivo corrisponde unicamente alla rispettiva tariffa valida per i medesimi di 2^a classe.

² I titoli di trasporto e gli abbonamenti riconosciuti sono:

Comunità tariffale Arcobaleno:

- abbonamento Arcobaleno annuale giovani e adulti
- abbonamento Arcobaleno mensile giovani e adulti

FFS:

- abbonamento generale (AG) ragazzi / Junior / Junior per studenti / adulti / anziani / Duo Partner / famiglie / per viaggiatori disabili
- abbonamento seven25
- abbonamento metà prezzo
- carta junior/ bimbi accompagnati

³ Possono beneficiare dell'incentivo cittadini domiciliati o dimoranti nel comprensorio del Comune di Stabio che sottoscrivono un abbonamento di un titolo di trasporto specificato al cpv. 2.

⁴ Il contributo deve essere richiesto entro il 31 luglio, per gli abbonamenti e i titoli di trasporto acquistati nel corso del 1° semestre dell'anno ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo per quelli acquistati nel corso del 2° semestre dell'anno.

⁵ Per il versamento del contributo comunale occorre presentare una copia dell'abbonamento o del titolo di trasporto acquistato e la documentazione che comprovi l'avvenuto pagamento degli abbonamenti.

menti o titoli di trasporto.

**Biciclette elettriche
o batterie sostitutive**

Art. 14

¹ L'importo concesso ammonta al:

- a. 20% del costo della bicicletta elettrica, ritenuto un importo massimo di CHF 800.-.
- b. 25% del costo della batteria sostitutiva, ritenuto un massimo di CHF 300.-.

² Possono beneficiare dell'incentivo cittadini domiciliati o dimoranti nel comprensorio del Comune di Stabio.

³ Il richiedente non potrà rivendere la bicicletta entro i primi tre anni dall'acquisto. In caso contrario dovrà rimborsare al Comune di Stabio una parte del sussidio ottenuto. Valgono le seguenti condizioni:

- vendita entro il primo anno: restituzione completa del sussidio
- vendita dopo un anno: restituzione dei 2/3 del sussidio
- vendita dopo due anni: restituzione di 1/3 del sussidio

⁴ Gli incentivi indicati art. 14 cpv. 1 lett. a e b non sono cumulativi e vengono concessi una volta ogni tre anni, unicamente per biciclette e batterie nuove acquistate presso un rivenditore con sede in Svizzera.

⁵ Per poter beneficiare del sussidio, devono essere ossequiate le seguenti condizioni cumulative:

- a. Il fabbricante dei veicoli elettrici deve offrire almeno un punto di assistenza nel Canton Ticino;
- b. Il fabbricante dei veicoli elettrici deve offrire almeno due anni di garanzia;

⁶ Per il versamento del contributo comunale occorre presentare la documentazione che comprovi l'avvenuto pagamento del rivenditore e la garanzia.

Automobili elettriche o colonnine di ricarica

Art. 15

¹ L'importo concesso ammonta al:

- a. 50% del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo di CHF 2'000.- per l'acquisto di un'automobile elettrica.
- b. 50% del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo di CHF 250.- per l'acquisto di una colonnina elettrica.

² Possono beneficiare dell'incentivo, una volta ogni 7 anni, cittadini domiciliati o dimoranti nel comprensorio del Comune di Stabio e coloro che acquistano una macchina elettrica o che realizzano nuovi impianti di ricarica per macchine elettriche su edifici nuovi

o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune di Stabio che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone.

³ Per il versamento del contributo occorre presentare una copia della decisione e la certificazione dell'avvenuto versamento del contributo cantonale dall'autorità cantonale competente per l'acquisto di una macchina elettrica o che realizzano nuovi impianti di ricarica per macchine elettriche e la documentazione che comprovi l'avvenuto pagamento degli artigiani e rivenditori.

Superfici verdi

Art. 16

¹ L'importo concesso ammonta a:

- a. Pareti verdi: CHF 60.-/m², ritenuto un importo massimo di CHF 5'000.-;
- b. Tetti verdi: CHF 30.-/m², ritenuto un importo massimo di CHF 5'000.-.

² Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi su edifici esistenti o nuovi localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

³ L'incentivo è concesso interventi che ossequiano le linee guida "Inverdimento di stabili" della Schweizerische Fachvereinigung Gebäudebegrünung (SFG).

⁴ L'inverdimento deve essere stato preventivamente autorizzato secondo la procedura edilizia.

⁵ Per il versamento del contributo comunale occorre presentare una copia della decisione e la certificazione dell'avvenuto versamento del contributo dall'autorità cantonale competente per il risanamento di edifici e la documentazione che comprovi l'avvenuto pagamento degli artigiani.

Benzina alchilata

Art. 17

¹ L'importo concesso ammonta al 50% del costo della benzina alchilata, per un quantitativo annuo massimo di: 15 litri per nucleo familiare

² Il sussidio è applicabile unicamente a prodotti acquistati in Svizzera.

³ Possono beneficiare dell'incentivo cittadini domiciliati o dimoranti nel comprensorio del Comune di Stabio.

² Per il versamento del contributo comunale occorre presentare una la ricevuto originale come documentazione che comprovi l'avvenuto pagamento del rivenditori.

Progetti faro

Art. 18

¹ L'importo concesso ammonta al 25% del costo del progetto, per un importo massimo di CHF 10'000.-.

² Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano progetti particolarmente meritevoli e con carattere pioniero con risalto a livello cantonale, nazionale o internazionale, se direttamente legati all'ambito dell'efficienza e del risparmio energetico realizzati sul territorio giurisdizionale del Comune di Stabio.

³ Per il versamento del contributo comunale occorre presentare una documentazione o certificazione che comprova il carattere pionieristico nell'ambito dell'efficienza e del risparmio energetico del progetto realizzato.

Capitolo 3

Procedura richiesta d'incentivo e modalità di versamento

Richiesta di sussidio Art. 19

- Le richieste d'incentivo devono essere inoltrate in forma scritta utilizzando il formulario apposito, completate con tutti i documenti giustificativi richiesti a dipendenza della tipologia di incentivo, all'Ufficio energia del Comune di Stabio o all'Ufficio ambiente;
- Sui formulari vengono specificati i giustificativi da inoltrare insieme al formulario e a quale Ufficio dell'amministrazione comunale va inoltrata la documentazione;
- Le richieste diventano effettive quando corredate da tutte le indicazioni e i giustificativi necessari, debitamente compilati;
- A completamento delle informazioni ricevute, l'autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni aggiuntive relative all'oggetto alla prestazione da incentivare;
- Il richiedente deve indicare espressamente se per il progetto in questione prevede di ottenere, rispettivamente ha già ottenuto, ulteriori aiuti finanziari da parte di altri enti (pubblici o privati). Di principio è permessa la cumulabilità degli aiuti (ma in ogni caso non oltre al massimo stabilito dalla legge cantonale sui sussidi);
- I lavori devono essere svolti entro i termini previsti dai rispettivi programmi promozionali cantonali e nazionali dall'inoltro della richiesta di incentivo. Eventuali deroghe possono essere decise caso per caso dal Municipio;
- Gli incentivi non hanno effetto retroattivo e non vengono concessi aiuti per progetti già terminati o per i quali sono già stati eseguiti acquisti (eccetto art. 11, 13, 14, 15 e 17);
- Le priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro delle stesse.

Modalità di versamento del contributo**Art. 20**

Gli incentivi vengono rilasciati una volta che il committente, in riferimento alla richiesta di sussidio, invia al rispettivo ufficio responsabile di Stabio la seguente documentazione:

- prova degli avvenuti lavori (pezze giustificative, foto dell'impianto);
- documentazione che comprovi l'avvenuto pagamento degli artigiani, esperti e rivenditori;
- decisione di versamento da parte dell'autorità cantonale competente;
- certificato definitivo laddove è stato emesso un certificato provvisorio;
- certificazione del pagamento avvenuto da parte dell'autorità cantonale competente.

Prova che tutte le condizioni riportate sull'avviso cantonale e sulla licenza edilizia devono essere integralmente rispettate.

Il pagamento avviene entro 60 giorno dopo l'approvazione dell'annuncio dei lavori terminati corredato con i giustificativi richiesti.

In caso di esaurimento del credito annuo previsto, le richieste invase vengono messe in lista di attesa. La relativa decisione di contributo viene emessa appena disponibile il credito per l'anno successivo, a condizione che il Comune di Stabio continui a beneficiare del Fondo Energie Rinnovabili (FER).

Capitolo 4 Disposizioni finali

Revoca e restituzione del incentivo**Art. 21**

Il Municipio si riserva il diritto di revocare l'incentivo e se del caso di chiederne la restituzione in caso di mancato rispetto delle disposizioni del Regolamento e della presente Ordinanza o di altre condizioni previste nelle decisioni di promessa e assegnazione degli incentivi.

Rimedi giuridici**Art. 22**

¹ Contro le decisioni dell'Ufficio energia e dell'Ufficio ambiente è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

² Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Pubblicazione**Art. 23**

Contro le disposizioni contenute nella presente ordinanza, pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC e 44 RALOC da mercoledì 31 marzo 2021 per un periodo di trenta giorni, entro il termine di pubblicazione può essere presentato ricorso al Consiglio di Stato –Bellinzona.

Entrata in vigore**Art. 24**

Le presenti disposizioni saranno applicate a partire dal 31 marzo 2021.

Abrogazioni**Art. 25**

Vengono abrogate:

- l'ordinanza municipale concernente il sussidio per l'acquisto di benzina alchilata del 24 luglio 2007;
- l'ordinanza municipale concernente la promozione del trasporto pubblico per i cittadini di Stabio del 14 maggio 2018;
- l'ordinanza municipale concernente l'attribuzione di un sussidio per l'acquisto di biciclette e scooter elettrici del 8 febbraio 2011;
- l'ordinanza municipale concernente le condizioni e le modalità di concessione degli incentivi comunali per il finanziamento di provvedimenti volti a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili ed a decongestionare il traffico sul territorio utilizzando il Fondo per le Energie Rinnovabili (FER).

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Il Segretario

Simone Castelletti

Claudio Currenti